

**LA LUNGA DURATA DELLA TRASFERTA NON ESCLUDE IL DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE LA RELATIVA INDENNITÀ.
ANCHE SE SIA SEGUITA DA TRASFERIMENTO.**

La **trasferta del lavoratore subordinato**, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, si caratterizza in quanto **comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale dal datore di lavoro.**

Essa pertanto non è esclusa né dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, né dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 16136 del 20 luglio 2007, Pres. Mattone, Rel. Balletti).

da Legge e Giustizia del **18 settembre 2007**